

12) l'articolo 28 è così modificato:

a) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui si applichi la proporzionalità in materia di controllo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di audit può escludere gli elementi di cui a tale articolo dalla popolazione da sottoporre a campionamento, oppure mantenere gli elementi nella popolazione da sottoporre a campionamento e sostituirli se selezionati. La decisione di ricorrere all'esclusione o alla sostituzione delle unità di campionamento spetta all'autorità di audit sulla base del suo giudizio professionale.»;

b) al paragrafo 9, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«In funzione però delle caratteristiche dell'unità di campionamento, l'autorità di audit può decidere di ricorrere al sottocampionamento. La metodologia per la selezione delle unità di sottocampionamento si attiene ai principi che consentono la proiezione a livello dell'unità di campionamento.»;

13) l'allegato III è così modificato:

a) il campo di dati 2 è sostituito dal seguente:

«Informazioni che attestano se il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o di diritto privato o una persona fisica»;

b) il campo di dati 46 è sostituito dal seguente:

«Importo delle spese ammissibili nella richiesta di pagamento che costituiscono la base per ciascun pagamento al beneficiario, accompagnato, per le operazioni oggetto della forma di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, da un riferimento alla corrispondente condizione di finanziamento soddisfatta»;

c) il campo di dati 80 è sostituito dal seguente:

«Importo complessivo delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate per l'esecuzione dell'operazione, incluso in ciascuna domanda di pagamento, accompagnato, per le operazioni oggetto della forma di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, da un riferimento alla corrispondente condizione di finanziamento soddisfatta»;

d) il campo di dati 87 è sostituito dal seguente:

«Nel caso di aiuti di Stato cui si applichi l'articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, importo dell'anticipo incluso in una domanda di pagamento che sia stato coperto entro tre anni dal pagamento dell'anticipo da spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), dall'organismo che riceve l'aiuto»;

e) il campo di dati 88 è sostituito dal seguente:

«Nel caso di aiuti di Stato cui si applichi l'articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, importo versato al beneficiario nel quadro dell'operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), all'organismo che riceve l'aiuto, come anticipo incluso in una domanda di pagamento che non sia coperto da spese sostenute dal beneficiario e per il quale non sia ancora trascorso il periodo di tre anni».

Articolo 2

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 è così rettificato:

«c) le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di programmazione e durante la creazione e l'attuazione degli strumenti finanziari in conformità all'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e in conformità all'articolo 58, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il FEASR».

